



*Consiglio Regionale della Basilicata*  
III Commissione Permanente

**P.D.L.: Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi.**

## **Art. 1**

### **(Finalità)**

<<1>> Fatti salvi i benefici di cui alla legge regionale n.40, del 3 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni (*Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d'Agri*), per i comuni del comprensorio di cui alla Tabella A) della legge regionale n.40/1995 e ss.mm.ii, e per i comuni di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, confinanti con l'area della concessione nel cui ambito è ubicato uno dei pozzi di coltivazione, a decorrere dal 1.1.2022, è istituito il "Fondo per la crescita dei comuni confinanti con le aree relative ai giacimenti petroliferi".

## **Art. 2**

### **(Fondo per la crescita)**

<<1>> Il Fondo di cui all'articolo 1, è istituito annualmente con l'accantonamento del valore di un'aliquota del prodotto di coltivazione pari al 5% e comunque non superiore a 5.000.000 di euro calcolato sul valore dell'aliquota spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.lgs. 625/1996 per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### **Art. 3**

#### **(Piani)**

1. L'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 2 avviene mediante piani biennali per interventi di miglioramento ambientale e di efficientamento energetico concordati dalla Regione e i comuni interessati, indicati negli allegati A) e B) della presente legge.
2. La Regione ed i Comuni interessati con apposito atto disciplinano le modalità operative di cui ai commi 1 e 3, con prioritaria attenzione per l'efficientamento di edifici pubblici e privati.
3. Il Fondo di cui all'articolo 2 è ripartito tra i Comuni beneficiari, con l'esclusione di quelli destinatari di royalties dirette di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs. 625/1996 tenuto conto della densità demografica degli stessi.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal primo riparto dell'aliquota spettante alla Regione, ai sensi del D.lgs n.625/1996 relativi alle estrazioni della concessione "Gorglione", i benefici di cui alla presente legge sono estesi ai comuni compresi nell'Allegato B) confinanti con l'area della citata concessione nel cui ambito è ubicato uno dei pozzi di coltivazione.

#### **Articolo 4**

##### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

## **ALLEGATO A)**

1. ABRIOLA
2. ANZI
3. BRIENZA
4. MOLITERNO
5. PATERNO
6. LAURENZANA
7. SARCONI
8. SASSO DI CASTALDA
9. SPINOSO
10. TRAMUTOLA

## **ALLEGATO B)**

1. ALIANO
2. ARMENTO
3. CIRIGLIANO
4. GUARDIA PERTICARA
5. MISSANELLO
6. PIETRAPERIOSA
7. STIGLIANO